

Il nostro programma

- Innalzamento della soglia delle Partite IVA in regime forfettario a 100.000 euro
- Ampliare la platea delle detrazioni delle Partite IVA in regime forfettario al mutuo sulla prima casa e ai familiari a carico;
- Per le partite IVA in regime ordinario, applicare uno scaglione unico per i primi 100.000 euro di fatturato con un'aliquota al 15% (equiparazione al regime forfettario in materia di coefficienti di redditività fino a 100.000 euro);
- Flat Tax incrementale per le Partite IVA in regime ordinario, con un'aliquota unica al 15% da applicare al reddito incrementale (durata di due anni);
- Per le cartelle accumulate dal 1° Marzo 2020 (periodo pandemia Covid):
 - Annullamento delle cartelle inferiori a 30.000 euro attraverso il pagamento del 15% dell'imposta accertata;
 - Saldo e stralcio automatico di sanzioni ed interessi, nonché sconto del 50% dell'imposta accertata per le cartelle superiori a 30.000 euro;
- Per le cartelle notificate prima del 1° marzo 2020 saldo e stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi;
- Possibilità di rateizzare ogni genere di pagamento al fisco fino ad un massimo di 120 rate mensili senza interessi;
- “Fisco Amico”: confronto preventivo con l’Agenzia delle Entrate per tutti i contribuenti e per tutte le tipologie di debito e contenzioso fiscale;
- Abolizione del limite di utilizzo del contante o, quantomeno, estensione del limite a 5.000 euro rispetto agli attuali 1.000;
- Revisione dei Trattati europei per far uscire l’economia italiana dai vincoli imposti dall’austerità fiscale.

PARTITALIA

IDEE E PROPOSTE PER LE PARTITE IVA IN ITALIA

1. PREMESSA

Al fine di attribuire importanza alle proposte fiscali che tale contributo si impegna a fornire, occorre sviluppare un'analisi strutturale in merito alle persone fisiche titolari di partite IVA in Italia (*breviter*, le "Partite IVA").

In via preliminare, si cercherà di delineare un quadro generale delle Partite IVA cercando di approfondirne il numero e il settore di attività in cui operano rispetto agli ultimi dati pubblicati dal MEF.

Successivamente, si analizzerà come e perché la riforma fiscale del Governo Draghi non consideri minimamente le Partite IVA, allargando ulteriormente le disparità già esistenti tra il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo.

2. IL QUADRO GENERALE

2.1. Le persone fisiche titolari di partita IVA in Italia

Nel 2019 le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno presentato dichiarazione ai fini delle imposte dirette (IRPEF o regimi sostitutivi) sono circa 3,7 milioni (l'8,9% del totale dei contribuenti). La platea è composta da:

- a) imprenditori (33,7% pari a oltre 1,2 milioni di soggetti);
- b) lavoratori autonomi (12,9% pari a circa 470.400 soggetti);
- c) agricoltori (6,4% pari a circa 232.800 soggetti);
- d) contribuenti in 'regime fiscale di vantaggio', quest'ultimo valido per chi ha aperto la Partita IVA prima del 2016 e contribuenti in 'regime forfetario' (47,0% pari a 1,7 milioni di soggetti).

Tale diversificazione evidenzia una consistente crescita di adesione delle partite IVA al regime forfetario favorita da condizioni di accesso più favorevoli che hanno previsto, grazie alla Legge di Bilancio 2019, un innalzamento a 65.000 euro della soglia di ricavi/compensi a prescindere dall'attività svolta.

A ben vedere, quasi la metà delle Partite IVA del nostro Paese (*ie.* il 47%) ha optato per suddetto regime.

A parere di chi scrive questo dato è di enorme importanza in quanto suggerisce che quasi la metà della totalità delle partite IVA (1,8 milioni di soggetti) hanno un volume d'affari inferiore ai 65 mila euro e quindi fanno parte di un ceto sociale medio-basso.

Come si analizzerà al paragrafo 3 il presente Governo dovrebbe aiutare tale regime in quanto rappresenta quello di maggiore importanza e numericamente in crescita, mentre il regime fiscale di vantaggio sarà sempre più in calo a favore del forfetario.

2.2. La Distribuzione delle Partite IVA in Italia

Come da tabella che segue, le Partite IVA sono così distribuite sul territorio del Nostro Paese:

Tab. 1 – Distribuzione del numero di imprenditori, professionisti ed agricoltori per regione

REGIONE	Imprenditori	Professionisti	Agricoltori	Regime fiscale di vantaggio e regime forfetario	Totale
Piemonte	97.330	31.318	14.010	129.050	271.708
Valle d'Aosta	3.402	1.237	372	4.220	9.231
Lombardia	198.821	97.397	11.482	286.776	594.476
Liguria	33.306	12.561	2.947	53.984	102.798
Trentino Alto Adige(P.A.Trento)	11.876	4.566	4.836	12.457	33.735
Trentino Alto Adige(P.A.Bolzano)	14.459	4.215	7.816	11.422	37.912
Veneto	115.069	39.637	24.255	121.025	299.986
Friuli Venezia Giulia	23.978	8.837	4.441	30.801	68.057
Emilia Romagna	99.978	39.600	15.205	121.884	276.667
Toscana	91.898	32.121	10.706	118.916	253.641
Umbria	19.259	7.419	3.728	26.459	56.865
Marche	38.333	12.084	6.116	45.041	101.574
Lazio	89.487	54.615	13.485	202.032	359.619
Abruzzo	29.295	10.961	7.445	40.534	88.235
Molise	7.436	2.213	2.991	9.186	21.826
Campania	93.877	34.488	17.810	162.546	308.721
Puglia	88.238	24.448	32.617	110.643	255.946
Basilicata	13.174	3.675	4.724	14.334	35.907
Calabria	41.016	11.877	11.556	50.298	114.747
Sicilia	90.073	26.567	27.607	128.009	272.256
Sardegna	34.637	10.641	8.691	41.795	95.764
TOTALE	1.234.942	470.477	232.840	1.721.412	3.659.671

2.3. Analisi reddituale

L'analisi reddituale evidenzia un decremento del reddito d'impresa pari al 12,1% rispetto al 2018 (passando da circa 34,1 a 29,9 miliardi di euro) e un decremento del reddito da lavoro autonomo pari al 20,1% (passando da 33,4 a 26,7 miliardi di euro).

Continua a contrarsi il reddito del regime di vantaggio (-33,7%), passando da 2,6 a 1,7 miliardi di euro.

Il reddito del regime forfetario, invece, presenta un notevole incremento, pari a 2,8 volte il valore dell'annualità fiscale 2018, passando da 7,1 a 20,1 miliardi di euro.

Considerando il reddito complessivo derivante dall'esercizio di attività economica si riscontra che l'80% proviene dai seguenti settori:

- attività professionali ed artistiche (31,0%);
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio (17,9%);
- sanità ed assistenza sociale (17,0%);
- costruzioni (9,3%);
- manifatturiero (5,2%).

2.4. Lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti sono circa 22,5 milioni (oltre il 54% del totale contribuenti) e dichiarano un reddito medio da lavoro dipendente di 21.060 euro (+1,2% rispetto all'anno precedente). Se si considera il reddito complessivo posseduto da tali soggetti il valore medio sale a 23.320 euro (+10,7% rispetto al reddito medio da lavoro dipendente).

Analizzando la composizione del reddito complessivo si evidenzia un'incidenza del 90% del reddito da lavoro dipendente. Il restante 10% è composto prevalentemente da: redditi da pensione (4%), fabbricati (3%), redditi d'impresa e di lavoro autonomo (1%) e redditi da partecipazione (1%).

L'80% dei dipendenti dichiara un'imposta netta positiva per un valore complessivo di circa 101 miliardi di euro (61,1% del totale imposta netta dichiarata) ed un valore medio di 5.580 euro; circa 4,4 milioni di dipendenti non dichiarano invece imposta netta per effetto sia di livelli di reddito che rientrano nelle fasce di esonero sia per effetto delle detrazioni. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus 80 euro, i dipendenti che di fatto non versano Irpef sono circa 6,8 milioni.

2.5. Lavoratori dipendenti e Partite IVA: un confronto

2.5.1. I Lavoratori dipendenti

Il calcolo dello stipendio di un lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato deve essere effettuato tenendo a mente i principi di legge in materia di retribuzione dei lavoratori.

Lo stipendio del dipendente può essere, quindi, calcolato partendo dalla retribuzione lorda e sottraendo gli importi che vengono trattenuti e che sono a carico del lavoratore, tra cui:

- l'IRPEF che deve essere calcolata applicando alla retribuzione una aliquota fiscale che varia sulla base dello scaglione di reddito del dipendente;
- quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore che, nella gran parte dei casi, è pari al 9,19%;
- eventuali contributi a Fondi di previdenza complementare e/o di assistenza sanitaria integrativa previsti dal contratto collettivo di settore.

Sottraendo queste voci alla retribuzione lorda mensile il lavoratore dipendente potrà conoscere il suo stipendio netto al mese.

Lo stipendio però non è l'unica forma di remunerazione del lavoratore dipendente. Il lavoratore dipendente può contare infatti anche sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e sul Bonus Renzi.

2.5.2. I Lavoratori Autonomi

Chi svolge attività di lavoro in forma autonoma, a differenza del lavoratore subordinato, deve provvedere autonomamente al pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali. Il lavoratore autonomo, infatti, quando riceve il compenso da parte del committente per l'attività di lavoro prestata, deve emettere una fattura e, sulla base del fatturato annuale, dovrà poi versare le tasse all'Erario e i contributi previdenziali al proprio ente previdenziale di riferimento.

Occorre, inoltre, considerare che nel caso dei lavoratori a partita Iva, non esistono norme di legge o di contratto collettivo che impongono una determinata retribuzione minima poiché il fatturato del

lavoratore autonomo dipende dal volume di affari che lo stesso riesce a produrre nel corso dell'anno.

Il lavoratore a partita Iva dovrà essere particolarmente avveduto, nel corso dell'anno, ad accantonare le somme che dovranno essere versate agli enti a titolo di tasse e contributi posto che, a differenza del lavoratore subordinato, tali emolumenti non verranno trattenuti dal committente ma dovrà essere lui, autonomamente, a provvedere al relativo pagamento.

2.5.3. Differenze

Il lavoratore autonomo è meno tutelato quando lo si mette a confronto con un lavoratore dipendente. Infatti, il lavoratore autonomo:

- non ha un contratto → maggiori rischi in capo al lavoratore autonomo;
- a fronte di un aumento di stipendio (ancorché minimo) rispetto al subordinato (il datore di lavoro ha meno costi), l'autonomo ha maggiori adempimenti e maggiori costi di gestione;
- minori detrazioni rispetto lavoratore dipendente;
- spesso accade di trovarsi di fronte a un lavoratore dipendente mascherato da lavoratore autonomo;
- non beneficia del TFR e del Bonus Renzi;
- non è previsto salario minimo.

3. I regimi fiscali delle partite IVA


Nel nostro ordinamento esistono diversi tipi di regimi fiscali (o regimi contabili) per le Partite IVA. Il regime contabile è un insieme di regole e obblighi che la Partita IVA deve rispettare per essere in regola con il fisco e con la legge. Ad oggi esistono tre regimi contabili:

- il **regime forfettario** per le Partite IVA che hanno un volume di affari inferiore ai 65 mila euro;
- il **regime ordinario semplificato** per le Partite IVA che hanno un volume di affari inferiore ai 400 mila euro per le attività di servizi e 700 mila euro per le attività di cessione di beni;
- il **regime ordinario** per il resto delle Partite IVA.

Il regime ordinario è il regime naturale delle Partite IVA che prevede l'imposizione dell'IRPEF secondo le regole ordinarie. Tale regime si applica a tutti quei contribuenti che non rispettano i requisiti previsti per il regime forfettario, quest'ultimo solitamente più conveniente in quanto prevede l'imposizione di un'imposta sostitutiva pari al 15% (per i primi 5 anni di attività al 5%). Il regime forfettario è conveniente per giovani imprenditori o giovani professionisti ma, come si vedrà nei paragrafi successivi, prevede diversi requisiti ostativi.

3.1. Il regime forfettario

L'articolo 1 comma 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. "regime forfettario"), destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale, le cui caratteristiche principali sono riassunte nello schema di seguito riportato.



3.1.1. Ambito soggettivo e requisiti d'accesso

Il regime è fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 2.2).

Le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR, invece, sono escluse dal regime. Sono, conseguentemente, esclusi anche le associazioni professionali e gli studi professionali associati ai sensi del co. 3 lett. c) del citato art. 5 del TUIR.

Il regime in oggetto è applicabile a condizione che, al contempo, nell'anno fiscale precedente:

- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro;
- siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi (art. 1 co. 54 della L. 190/2014).

3.1.2. Durata del regime

Non consta alcuna limitazione circa la durata di applicazione del regime forfettario. Ciò significa che lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle condizioni ostative. Inoltre, a seguito della fuoriuscita dallo stesso, è possibile il rientro riacquisite le condizioni necessarie.

3.1.3. Vantaggi del regime forfettario

I principali vantaggi del regime forfettario sono qui riassunti:

- assenza dell'IVA con il relativo esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici della stessa, dalla dichiarazione annuale e dagli altri adempimenti fiscali periodici come *Intra* e *black list*;
- esonero delle scritture contabili ai fini reddituali. Rimane l'obbligo della numerazione e conservazione delle fatture attive e dei corrispettivi;
- Esonero dalla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto;
- Esclusione dall'IRAP e dagli studi di settore/parametri;
- Introduzione, con esclusivo riferimento alle imprese, del Regime agevolato al 35% anche ai fini dei contributi INPS.

3.1.4. Svantaggi del regime forfettario

Pur trattandosi di un piano che agevola le Partite IVA in possesso dei requisiti ed avendo una semplicità di gestione indubbiamente senza pari, qualche punto a sfavore esiste per via di due punti importanti che in questa sede occorre analizzare:

- la non deducibilità dei costi reali, i costi infatti sono forfettizzati secondo coefficienti di redditività;
- assenza di detrazioni, a parte quella dei contributi versati all'INPS o alla cassa di previdenza di appartenenza.

Nel Regime Forfettario i costi sono determinati dal coefficiente di redditività, che varia a seconda dell'attività svolta; nel momento in cui i costi realmente sostenuti dovessero essere superiori alla percentuale d'appartenenza, però, si otterrà una base d'imponibile superiore, e non sarà sicuramente un vantaggio.

Il secondo punto da tenere in considerazione è l'imposta sostitutiva al posto dell'IRPEF. Questo cambio, infatti, fa perdere automaticamente tutte le detrazioni e deduzioni legate all'imposta sostituita, come ad esempio:

- Detrazioni per famigliari a carico;
- Detrazioni per le ristrutturazioni;
- Detrazioni del mutuo sulla prima casa.

I contribuenti che hanno diritto a molte detrazioni possono ridurre drasticamente l'Irpef, ma nel caso di Regime Forfettario rischierebbero di pagare di più, in quanto l'imposta sostitutiva non è riducibile.

3.1.5. Il regime Ordinario

Il Regime Ordinario è obbligatorio per:

- Società di capitali ed enti equiparati come cooperative e mutue assicuratrici;
- Enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi come scopo primario o secondario l'esercizio commerciale;
- Trust : con decorrenza dal 1° gennaio 2007 in base al disposto normativo della Legge 296/06, Art. 1, c. 76 del Codice civile.

Vi sono poi appartenenze obbligatorie per altre forme societarie legate al fatturato :

- Imprese individuali: persone fisiche che esercitano attività commerciali;
- Società di persone;
- Enti non commerciali con una parte anche minima di esercizio commerciale.

Per queste categorie il limite dei ricavi oltre il quale diventa obbligatorio il **Regime Ordinario** è di 400 mila euro se svolgono attività di servizi e 700 mila euro per attività che si occupano di cessione di beni.

3.1.6. Oneri del regime ordinario

Tra tutti i regimi fiscali quello ordinario richiede minori agevolazioni e maggiori adempimenti rispetto al semplificato e al forfettario.

Gli appartenenti a questo tipo di gestione fiscale sono tenuti a:

- pagare l'IVA;
- emettere la ritenuta d'acconto;
- tenere libri e registri contabili obbligatori.

Inoltre, chi opera in Regime Ordinario non ha diritto alla semplificazione contabile.

Il pagamento dell'IVA è mensile o trimestrale, mentre la dichiarazione IVA andrà presentata trimestralmente e annualmente.

Gli esercenti arti e professioni che adottano il regime contabile in esame devono tenere (art. 3 co. 2 del DPR 695/96):

- il registro cronologico (art. 19 co. 1 e 2 del DPR 600/73);
- il registro delle vendite (o delle fatture emesse) (art. 23 del DPR 633/72);
- il registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72);
- il registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73);
- il registro delle somme in deposito (art. 3 co. 2 del DM 31.10.74);
- il libro unico del lavoro (art. 39 del DL 112/2008).

3.2. Il regime Ordinario Semplificato

3.2.1. Ambito soggettivo

Per gli esercenti attività commerciali, detto regime rappresenta il sistema naturale qualora sussistano, al contempo, le seguenti condizioni:

- non si tratti di soggetti per cui, in base alla natura giuridica, dev'essere applicato obbligatoriamente il regime ordinario (es. società di capitali);
- i ricavi conseguiti nell'annualità precedente non siano superiori a 400.000 o 700.000 euro, a seconda della tipologia di attività.

Qualora i ricavi siano:

- contenuti entro i predetti limiti, è comunque possibile optare per l'applicazione del regime contabile ordinario;
- superiori ai predetti limiti, diventa obbligatorio applicare il regime contabile ordinario.

Per gli esercenti arti e professioni il regime contabile semplificato è sempre naturale (ossia applicabile in assenza di opzione espressa per il regime ordinario), a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti nell'annualità precedente.

3.2.2. Registri obbligatori

I registri obbligatori da tenere in caso di utilizzo del regime contabile semplificato differiscono tra esercenti arti e professioni ed esercenti attività commerciali.

I professionisti devono tenere:

- il registro delle vendite ai fini IVA (art. 23 del DPR 633/72);
- il registro degli acquisti ai fini IVA (art. 25 del DPR 633/72);
- il registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73);
- il registro delle somme in deposito (art. 3 co. 2 del DM 31.10.74).

Gli imprenditori devono tenere:

- il registro cronologico dei ricavi e delle spese;
- il registro delle vendite, degli acquisti e gli altri prescritti ai fini IVA (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72), eventualmente sostitutivi dei registri cronologici;
- il registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73).

4. PROPOSTE FISCALI

In questo paragrafo si di riassumono le proposte per le Partite IVA in Italia.

Gli 8 miliardi stanziati per la riforma fiscale (*breviter*, la “**Riforma**”) della Legge di Bilancio 2021, sono stati suddivisi come segue:

- i) 7 miliardi per la riforma IRPEF passando da 5 a 4 aliquote. La fascia di reddito fino a 15mila resta al 23%, quella 15-28mila va dal 27% al 25%, quella 28-50mila va dal 38% al 35%, mentre oltre i 50mila si passa direttamente al 43%;
- ii) 1 miliardo per gli interventi sull’IRAP.

4.1. Proposte fiscali per i forfettari

Come visto nel paragrafo 2.2 le Partite IVA in regime forfettario costituiscono la metà della totalità delle Partite IVA in Italia. La Riforma in oggetto non prevede alcun aiuto ai suddetti contribuenti, tantomeno possono beneficiare della riduzione IRPEF in quanto, come detto, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva.

La nostra proposta per le Partite IVA in regime forfettario è sostanzialmente semplice:

- aumentare la soglia di esclusione da **65 mila euro a 100 mila euro**;
- ampliare la platea delle detrazioni al mutuo sulla prima casa e dei familiari a carico.

Questo permetterebbe,

- 1) a chi si trova tra i 65 mila euro e i 100 mila euro di ottenere un grande vantaggio sia dal punto di vista fiscale, che dal punto di vista degli adempimenti.
- 2) a chi si trova vicino la soglia dei 65 mila euro di non dover effettuare alcuna pianificazione fiscale che, paradossalmente, porterebbe alla posticipazione degli incassi nell’annualità successiva;
- 3) combattere l’evasione fiscale in quanto spingerebbe i contribuenti nascosti all’occhio del Fisco a regolarizzare la loro posizione;
- 4) ampliare le detrazioni sui mutui sulla prima casa.

4.2. Proposte fiscali per gli ordinari

Come detto, la Riforma riduce per tutti l'imposizione IRPEF, ponendo però dubbi sul sistema delle detrazioni, sostanzialmente sempre più favorevoli per i lavoratori dipendenti.

Anche se non è chiaro cosa il Governo intende fare con il sistema delle detrazioni, le simulazioni del MEF dimostrano come in ogni fascia di reddito il risparmio più elevato spetti sempre ai dipendenti

→ **Gli autonomi sono sempre i più penalizzati**

L'IRPEF sul lavoro dipendente è più bassa rispetto a quella di altre categorie. In dettaglio, per un reddito pari a 12 mila euro l'imprenditore individuale in contabilità semplificata ed i professionisti subiscono una tassazione IRPEF più alta di 15,1 punti percentuali rispetto ai lavoratori dipendenti

La forbice tra dipendenti e autonomi in alcuni casi sembrerebbe addirittura allargarsi.

- 20.000 euro di reddito, ad esempio, un lavoratore autonomo verserebbe 3.928 euro di imposta, contro i 2.058 di un lavoratore dipendente.

La Riforma dovrebbe invece ispirarsi all'equità orizzontale all'interno del perimetro dei redditi di lavoro. La sola modifica delle aliquote non risolve i problemi di equità orizzontale se non si interviene sulle detrazioni estendendole a tutti i contribuenti e sull'equiparazione. La tassazione dei redditi prodotti dalle persone fisiche non può essere diversa a seconda della differente modalità con cui si genera il reddito. Non si possono discriminare i redditi prodotti dagli autonomi rispetto a quelli dei dipendenti.

Le nostre proposte per le Partite IVA in regime ordinario sono due:

- **la flat tax incrementale**, con un'aliquota unica del 15% da applicare al reddito incrementale, ovvero, sulla parte aggiuntiva di reddito prodotto rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio si tratta di una tassa da introdurre in via sperimentale per un periodo di tempo limitato che si applica sul maggior reddito conseguito rispetto al reddito dell'anno precedente. Tale formula ha lo scopo di far emergere reddito sommerso ed incentivare i contribuenti più "furbi" a dichiarare la totalità dei ricavi.
- **Trasformare il regime forfettario in uno scaglione applicato a tutte la partite IVA.** Tale proposta mira ad applicare l'aliquota del 15% sui primi 100 mila euro di fatturato a tutte le Partite IVA. Come detto le Partite IVA non solo sono gravate da maggiori rischi di impresa (non hanno contratto) o da maggiori adempimenti, sono anche gravati da una maggiore carico previdenziale. L'obiettivo è sostanzialmente alleggerire il carico fiscale di questi contribuenti unendo il regime ordinario a quello forfettario. Il combinato disposto dei due regimi, non solo aiuterebbe le Partite IVA in generale con un minore carico fiscale medio, ma anche eviterebbe inutili giochi di pianificazione fiscale che normalmente i forfettari applicano (soprattutto quelli vicino i 65 mila euro di ricavi).

Questa proposta punta a creare sostanzialmente due scaglioni:

- I. per gli incassi da 0 a 100 mila euro si applica il regime forfettario con il 15% di imposta.
- II. Per gli incassi oltre i 100 mila euro si applica lo scaglione IRPEF di riferimento, ovvero il 43%.

In relazione alle spese sostenute dalla Partita IVA:

- I. nei primi 100 mila euro tali costi verranno dedotti secondo le regole del regime forfettario, ovvero attraverso l'applicazione dei coefficienti di redditività;
- II. per i ricavi oltre i 100 mila euro i costi verranno dedotti secondo un rapporto tra l'eccedenza dei predetti ricavi ed il fatturato totale.